



Tribunale Ordinario di Ferrara
Sezione civile – Ufficio delle procedure concorsuali

N. R.L.G. 22/2025

Il Giudice delegato,

Vista l'istanza depositata dal Curatore, Dino Ricchieri, volta ad ottenere l'autorizzazione integrativa alla vendita competitiva della quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale della società Parco Bacchelli S.r.l., detenuta dalla procedura;

rilevato che:

- il programma di liquidazione, approvato in data 9 dicembre 2025, contempla la dismissione della predetta partecipazione mediante procedura competitiva;
- con precedente provvedimento del 31 luglio 2026 il Curatore è stato autorizzato a procedere alla vendita della quota tramite l'Istituto Vendite Giudiziarie di Ferrara, alle condizioni economiche e procedurali già indicate nell'istanza allora presentata;
- la presente richiesta non modifica l'oggetto della vendita, il prezzo base, le modalità competitive, il sistema di cauzione o le modalità di pagamento già autorizzate, ma mira a disciplinare in modo puntuale la fase successiva all'aggiudicazione provvisoria, tenendo conto dell'esistenza della clausola statutaria di prelazione e della disciplina di cui all'art. 2471, comma 3, c.c.;

ritenuto di condividere l'opinione per cui nelle vendite concorsuali di partecipazioni sociali gravate da clausole di prelazione è opportuno che il bando individui preventivamente le modalità di coordinamento tra la disciplina statutaria e quella legale, al fine di assicurare trasparenza, certezza delle regole di gara e parità di trattamento degli offerenti;

ritenuto altresì che la predeterminazione delle modalità operative relative all'eventuale concorso tra designazione di altro acquirente da parte della società e dichiarazioni di esercizio della prelazione da parte dei soci appare funzionale a prevenire contestazioni e ritardi nella fase di individuazione dell'acquirente definitivo;

evidenziato sin d'ora che resta in ogni caso impregiudicato il potere del Giudice Delegato di pronunciarsi sulle questioni controverse che dovessero emergere in ordine alla validità delle dichiarazioni, alla legittimazione dei soggetti coinvolti o all'interpretazione delle clausole statutarie;

ritenuto pertanto che il bando predisposto dal Curatore sia coerente con le finalità liquidatorie della procedura e meritevole di approvazione:

P.Q.M.

autorizza il Curatore a procedere alla vendita competitiva della quota pari al 20% del capitale sociale di Parco Bacchelli S.r.l. alle condizioni economiche e procedurali già approvate e richiamate nell'istanza del 23 luglio 2026 e nel provvedimento del 31 luglio 2026;

approva il bando di vendita allegato all'istanza del 24 settembre 2026 quale disciplina della procedura competitiva;

autorizza che:

1. qualora esercitino la prelazione soltanto uno o più soci e la società partecipata non presenti un acquirente sostitutivo concorrente, non si applichi il criterio cronologico e trovino diretta applicazione le regole dell'art. 9 dello statuto relative all'esercizio della prelazione, all'attribuzione proporzionale e all'eventuale accrescimento;
2. il criterio cronologico operi soltanto qualora concorrano una dichiarazione della società, contenente la presentazione di altro acquirente ai sensi dell'art. 2471, comma 3, c.c., e una dichiarazione di uno o più soci, contenente l'esercizio della prelazione statutaria;
3. il criterio cronologico sia applicato soltanto dopo la verifica della tempestività, completezza, legittimazione, corrispondenza del prezzo e delle condizioni dell'aggiudicazione e idoneità delle garanzie di pagamento;
4. tra dichiarazioni concorrenti tempestive, complete e valide, prevalga quella ricevuta per prima dalla procedura, secondo la data e l'ora risultanti dalla ricevuta PEC, dalla ricevuta di consegna della raccomandata o da altra prova equivalente;
5. il criterio cronologico non sostituisca, in caso di esercizio della prelazione da parte di più soci, i criteri di attribuzione proporzionale e di accrescimento previsti dall'art. 9 dello statuto;
6. qualora il criterio cronologico individui il socio o i soci prelazionari quali soggetti preferibili, la procedura ne dia comunicazione alla società partecipata affinché quest'ultima valuti e, ove intenda procedere ai sensi dell'art. 2471, comma 3, c.c., formalizzi la designazione del socio o dei soci quali acquirenti sostitutivi;
7. in mancanza di tale designazione, ovvero in caso di contestazione sulla sua doverosità, sulla validità della deliberazione societaria o sulla prevalenza tra le dichiarazioni concorrenti, la formalizzazione del trasferimento sia sospesa e la questione sia rimessa al Giudice Delegato mediante relazione del Curatore.

Dispone che il Curatore dia esecuzione alla procedura competitiva nel rispetto del bando approvato.

Ferrara, 06/10/2026

Il Giudice delegato
dott.ssa Marianna Cocca